

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Direzione Amministrativa Presidi Ospedalieri

OGGETTO: Congedo per cure invalidanti art.7 D.Lgs 119/2011 al dipendente (matr.55009).

IL DIRIGENTE APICALE

PREMESSO CHE: il dipendente di questa ASL (matr.55009), nota prot.n. 33226 del 12/02/2025 ha chiesto di beneficiare di giorni 30 di congedo retribuito per cure , ai sensi dell'art.7 del D.Lgs 119/2011;

RILEVATO che l'art.7 del D.Lgs.119/2011 stabilisce che :

- I lavoratori mutilati ed invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% possono fruire ogni anno , anche in maniera frazionata , di congedo per cure per un periodo non superiore ai trenta giorni;
- Il congedo di cui al comma 1 e' accordato a seguito di domanda del dipendente accompagnata dalla richiesta del medico appartenente a una struttura sanitaria pubblica o convenzionata, dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta;
- Durante il periodo di congedo , non rientrante nel periodo di comporta , il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore e' tenuto a documentare in maniera idonea le avvenute cure. In caso di trattamenti terapeutici continuativi ,la giustificazione delle assenze può essere prodotta anche con attestazione cumulativa ;

CONSIDERATO CHE il dipendente a corredo dell'istanza, ha presentato idonea certificazione di un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale dalla quale risulta la necessità delle cure in relazione all'infermità invalidante riconosciuta ;

VISTO il verbale, rilasciato dalla commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile competente , non allegato alla presente ,perché contenente dati sensibili , nel quale si attesta l'invalidità del 88% dando atto che non è presente revisione;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

DETERMINA

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

Di accogliere l'istanza della dipendente (matr.55009), nota prot. n. 33226 del 12/02/2025 per la fruizione di trenta giorni di congedo retribuito per cure ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 119/2011, dando atto che non è presente revisione ;

Di dare atto che il periodo di congedo non rientra nel periodo di comporto, e che quindi , il dipendente ha diritto a percepire il trattamento che viene calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia.

Di precisare che il dipendente e' tenuto a documentare in maniera idonea le avvenute cure. In caso di trattamenti terapeutici continuativi ,la giustifica delle assenze può essere prodotta anche con attestazione cumulativa.

Di notificare il presente provvedimento all'interessata e al Direttore responsabile di competenza.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa

I soggetti di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa e dei regolamenti aziendali e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti attestano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale e indipendente delle funzioni attribuite, in relazione al procedimento indicato in oggetto ai sensi della normativa nazionale, del codice di comportamento aziendale e del PIAO vigenti.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento, nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.